



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2726 del 17/09/2026

OGGETTO: COLORIFICIO RODOERO S.A.S. DI RODOERO BARBARA & C., VIA CANTARENA 108A, ARENZANO (GE). AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 RELATIVA AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA ED ACUSTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 400,00 EURO.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2973_2026.docx

Hash:

1ADF8286CD52AD41E2CA3715BC6E8D75C592C45BDD3757E3A9AA302A4D73617AE39B69FE92C6C2
2422408F4C32F20923F0EC6B7FAD0D87548264D02DBD99AAB1

Nome file allegato: Allegato A_Planimetria.PDF

Hash:

F183303F59E7BDAF352586670260610814252CB31BC42373E8635E0D9E1440B2B7D67C24F76A1611
2D1AE6DF701D168959692254BD345D9F20F3214EEA0C150F

Nome file allegato: Allegato_1_Emissioni_COLORIFICIO RODOERO .pdf

Hash:

C700EC6A74C4A76B0ECF2DAEFFBE02C55EBE8CB53994A0BEA2693543158C182F6F4B4EF1CF99EA8
C84F16DD91585FB51EFEDA5998713AEB1F6FA21CDA268C37E

**Sottoscritta da
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2726/2026

Oggetto: COLORIFICIO RODOERO S.A.S. DI RODOERO BARBARA & C., VIA CANTARENA 108A, ARENZANO (GE). AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 RELATIVA AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA ED ACUSTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 400,00 EURO.

In data 17/09/2026 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 26 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026-2028;

il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana 11 del 5 febbraio 2026 con il quale sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive,



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3° del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto "D.P.R. 59/13 Prime indicazioni disciplina AUA";

la circolare prot. n. 0049801/GAB del 07/11/2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Premesso che

il Colorificio Rodoero S.A.S. di Rodoero Barbara & C., presso lo stabilimento sito in Via Cantarena 108A, nel Comune di Arenzano (GE), svolge attività di produzione di rivestimenti per superfici



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

(stucchi, vernici e smalti);

l'Azienda è in possesso dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Provincia di Genova con D.D. n. 2606 del 08/05/2012;

ai fini del rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 29188 del 13/05/2026 l'Azienda ha fatto pervenire, tramite S.U.A.P. del Comune di Arenzano, istanza di nuova Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica;

l'istanza, per quanto di competenza della Città Metropolitana di Genova, risulta completa del pagamento degli oneri di istruttoria, effettuato in data 05/05/2026, tramite piattaforma pagoPA;

verificata la completezza formale dell'istanza, con nota n. 30329 del 18/05/2026 la Città Metropolitana ha comunicato l'avvio del procedimento convocando la conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, di cui all'art. 14 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., per l'acquisizione dei pareri, per gli aspetti di rispettiva competenza, del Comune di Arenzano, in materia acustica e urbanistico-edilizia, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché di ATS Liguria (ex ASL 3 Genovese) a supporto del Comune stesso in materia igienico – sanitaria, ai sensi del Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265, come previsto dall'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché dei referenti tecnici per i singoli comparti ambientali coinvolti;
- il termine di conclusione procedimento fissato a 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il domicilio digitale dell'amministrazione metropolitana;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia;

con nota assunta al protocollo con n. 32338 del 26/05/2026 è pervenuta da parte di ATS Liguria una richiesta di integrazioni. Con la stessa nota ATS Liguria ha richiesto all'Azienda l'attestazione del pagamento degli oneri previsti dal tariffario regionale di cui alla D.G.R. 1197/2013 ai fini dell'espressione del parere igienico sanitario;

con nota prot. n. 34247 del 04/06/2026 Città Metropolitana di Genova ha avanzato una richiesta di integrazioni, tra le quali quelle pervenute da ATS Liguria, sospendendo contestualmente i termini del procedimento;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 41026 del 03/07/2026 la Società ha trasmesso le integrazioni richieste;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 41903 del 08/07/2026 ATS Liguria (ex ASL3) ha trasmesso parere igienico sanitario favorevole;

con nota prot. n. 46516 del 28/07/2026 Città Metropolitana di Genova ha sollecitato il Comune di Arenzano al rilascio del proprio parere per quanto di competenza in materia urbanistico-edilizia e acustica facendo presente che, non essendo stati comunicati motivi ostativi, la scrivente



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

amministrazione avrebbe proceduto comunque alla conclusione dell'istruttoria acquisendo come favorevoli senza condizioni i suddetti pareri così come previsto dalla normativa vigente sul procedimento amministrativo;

non essendo pervenuto alcun riscontro da parte del Comune i suddetti pareri si ritengono acquisiti favorevoli senza condizioni;

Rilevato che

l'assetto emissivo dello stabilimento non ha subito alcuna variazione rilevante rispetto al precedente titolo autorizzativo, ad eccezione dell'incremento dei quantitativi di materie prime previsti nel ciclo produttivo;

l'attività non rientra tra quelle di cui all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., risultando al di sotto delle soglie di cui al punto 6 della Parte II dell'Allegato III alla Parte V dello stesso decreto;

Ritenuto che

in considerazione delle materie prime utilizzate e dell'incremento dei quantitativi delle stesse debba essere applicato un valore limite per il parametro Polveri e COV, Classe II (Tab. D, Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);

l'Azienda debba effettuare un controllo analitico dell'emissione E1 per verificare l'efficienza dell'impianto di aspirazione e abbattimento delle emissioni;

sia congrua una cadenza annuale per le analisi periodiche dell'emissione E1 fatta salva la possibilità, da parte dell'Autorità competente, di modificare tale frequenza sulla base delle risultanze delle analisi periodiche dei primi tre anni dal rilascio del presente provvedimento;

il camino emissivo debba essere a norma UNI EN 15259:2025 e reso accessibile in sicurezza per l'esecuzione dei campionamenti;

le emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti non ricadano nell'ambito di applicazione del Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

l'Azienda debba conservare per almeno 5 anni le fatture di acquisto dei prodotti utilizzati e i registri d'impianto una volta completati;

l'Azienda debba istituire un nuovo registro da far vidimare dalla Città Metropolitana di Genova sul quale annotare i consumi annuali di materie prime utilizzate, le date di effettuazione dei controlli analitici e le date di avvenuta effettuazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie agli impianti di captazione e convogliamento delle emissioni in atmosfera;

Atteso che

in data 14/05/2026 la Città Metropolitana di Genova ha provveduto a richiedere alla competente Prefettura di Genova, tramite procedura di accesso alla BDNA, il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii., riscontrata positivamente in data 15/05/2026;

sono stati corrisposti in data 05/05/2026, a favore di Città Metropolitana di Genova, gli oneri istruttori relativi alle emissioni in atmosfera, pari a € 400,00 tramite PagoPa;

Dato atto che è stata redatta la relazione tecnica per il comparto emissioni in atmosfera, sulla



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

base della documentazione in possesso della Città Metropolitana di Genova, inserita nell'apposito fascicolo informatico con protocollo n. 55595 del 14.09.2026, che vale anche come relazione di chiusura procedimento;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Riccardo Muzzi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto

il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2026/2028, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti a adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso altresì che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., come da prospetto contabile allegato;

Ritenuto che, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, sussistano i presupposti per procedere al rilascio al Colorificio Rodoero S.A.S. di Rodoero Barbara & C dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività svolta presso lo stabilimento sito in Via Cantarena 108A, nel Comune di Arenzano (GE), con le prescrizioni riportate in Allegato 1;

DISPONE

per quanto in premessa specificato e fatti salvi i diritti di terzi, di:

- A. rilasciare al Colorificio Rodoero S.A.S. di Rodoero Barbara & C l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013, relativamente ai comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività svolta presso stabilimento sito in Via Cantarena 108A, nel Comune di Arenzano (GE), in sostituzione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Genova con D.D. n. 2606 del 08/05/2012;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- B. autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il suddetto insediamento, rappresentato nella planimetria in Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- C. assoggettare il suddetto insediamento, relativamente al comparto emissioni in atmosfera, al rispetto delle prescrizioni contenute in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- D. assumere come favorevole senza condizioni in parere del Comune di Arenzano in materia acustica e pertanto di autorizzare per detto comparto l'Azienda al solo rispetto della normativa vigente;
- E. inviare il presente atto ai Servizi finanziari per l'apposizione del visto contabile;

INVIA

copia del presente atto al S.U.A.P. del Comune di Arenzano per la successiva trasmissione a:

- Colorificio Rodoero S.A.S. di Rodoero Barbara & C.;
- Comune di Arenzano;
- ATS Liguria (ex Asl 3);
- ARPAL.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente atto da parte del S.U.A.P. di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

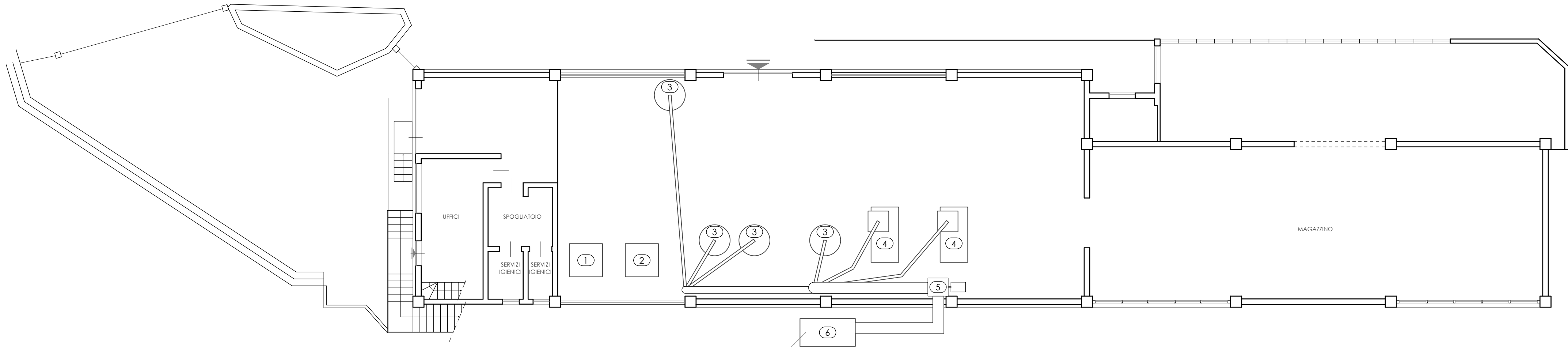
La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento comunque denominato previsto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio online per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è adottato a seguito di un procedimento durato 98 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, tenuto conto di 29 giorni di sospensione del procedimento stesso (dal 04/06/2026 al 03/07/2026) per richiesta integrazioni.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**



EMISSIONE E1

LEGENDA	
1	Tintometro
2	Ruota barattoli
3	Miscelatore
4	Dispersore
5	Aspiratore
6	Filtro

Colorificio Rodoero s.a.s. di Rodoero Barbara & C.				
Via Cantarena, n. 108A - Arenzano (GE)				
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 59/2013)				
Planimetria generale dello stabilimento con indicazione delle emissioni in atmosfera.				
TAVOLA	REVISIONE			SCALA
1 / 1		Maggio 2026		1:100



Città Metropolitana
di Genova

Direzione Ambiente

Servizio Tutela Ambientale

Ufficio Tecnico Rifiuti, Bonifiche Ed Emissioni In Atmosfera

ALLEGATO 1. – EMISSIONI IN ATMOSFERA

ALLEGATO ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI TITOLARITA' DEL COLORIFICIO RODOERO S.A.S. DI RODOERO BARBARA & C. - VIA CANTARENA 108A, ARENZANO (GE)

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Il Colorificio Rodoero continuerà a produrre diverse tipologie di stucchi, pitture e vernici con lo stesso processo produttivo già autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 2606 del 08/05/2012.

Pertanto, dal punto di vista delle emissioni in atmosfera, gli agenti inquinanti presenti saranno sempre sostanze organiche volatili e polveri.

I componenti volatili includono solventi, acqua ed agenti di coalescenza.

I componenti non volatili sono rappresentati da leganti, resine, plastificanti, adesivi, coloranti, pigmenti e cariche.

I solventi, i leganti, i pigmenti e le cariche costituiscono i componenti più importanti per la formulazione di un rivestimento organico.

I principali componenti (sempre dal punto di vista delle emissioni che si possono originare) sono quindi:

a) leganti polimerici, costituiti da macromolecole comprese tra 500 e 30.000 circa. La quasi totalità dei leganti utilizzati per la formulazione dei rivestimenti sono costituiti da resine sintetiche (quali ad esempio alchidiche, acriliche, epossidiche, poliestere, poliuretaniche);

b) pigmenti e cariche, che determinano il colore, il potere coprente ed in alcuni casi aumentano le proprietà anticorrosive del film. Tali componenti sono dispersi nel rivestimento organico sotto forma di solidi cristallini finemente triturati e possono essere divisi in organici, inorganici, organometallici e metallici.

Il pigmento di gran lunga più utilizzato è il biossido di titanio, mentre le cariche sono per lo più costituite da minerali naturali quali ossido di alluminio o magnesio, quarzo, talco, caolino, mica, calcite, dolomite, barite ecc. I più utilizzati sono i carbonati di calcio.

c) gli additivi sono quei componenti che sono presenti nel rivestimento in piccole quantità (in genere tra lo 0.5 ed il 2%) ed aggiunti al fine di aumentare certe proprietà del prodotto.

In genere gli additivi possono essere classificati in antischiuma, bagnanti e disperdenti, additivi di applicazione, reologici, catalizzatori ed essiccanti, biocidi, stabilizzatori di luce, inibitori di corrosione.

d) i solventi sono composti normalmente liquidi a temperatura ambiente e vengono utilizzati per dissolvere i componenti solidi o molto viscosi dei leganti. Permettono inoltre di superare i problemi legati alle diverse caratteristiche dei componenti della formulazione, aumentano la bagnabilità e la dispersione del pigmento, controllano la viscosità e la stabilità della conservazione. Promuovono inoltre il rilascio dell'aria presente nel film e ne controllano l'essiccazione. I più comuni solventi utilizzati sono gli idrocarburi alifatici ed aromatici, acetati, alcoli, eteri glicolici ed alcuni chetoni.

Dal punto di vista della tecnologia di produzione il processo più rilevante è rappresentato dalla miscelazione

omogenea ed irreversibile dei componenti presenti nella pittura.

Questo processo concettualmente molto semplice risulta in realtà piuttosto complesso poiché non è agevole ottenere una micro-omogeneità con particelle di dimensioni dell'ordine delle decine di micron.

Pur con le intuibili differenze di scala il processo di produzione può essere così schematizzato:

- a) preparazione del macinato di base (al Colorificio Rodoero giungono già pronti all'uso);
- b) dispersione continua;
- c) completamento della formulazione;
- d) correzione ed aggiustamento del prodotto finale.

Le materie prime vengono miscelate secondo una ben definita sequenza in appositi "dispersori" costituiti da un recipiente cilindrico che presenta al suo interno un albero rotante collegato ad un disco di miscelazione (quest'ultimo può essere di diversi disegni quali a denti, a barre, a cilindro, a lama).

Terminata la miscelazione vengono controllati i parametri critici di processo (ad es. pH e viscosità) e se del caso si provvede ad "aggiustare" la formulazione (ad es. con l'aggiunta di basi e di solvente). Il prodotto viene poi confezionato, in alcuni casi dopo filtrazione.

Il processo di produzione nello stabilimento in argomento è lo stesso di quello fin qui descritto con l'esclusione della preparazione del macinato di base, giacché tutti i costituenti della formulazione vengono approvvigionati già pronti all'uso.

Prodotti utilizzati e consumi.

Le materie prime utilizzate sono quelle descritte nel precedente paragrafo ovvero quelle tipiche di uno stabilimento che produce rivestimento organici mediante formulazione e miscelazione in dispersori.

Sulla base delle capacità produttive del colorificio si possono individuare i seguenti consumi di materie prime:

Materia prima	Quantità (kg/anno)
Resine	45.000
Cariche/inerti	40.000
Solventi	15.000

Eventuali variazioni produttive future potranno rilevare sia dal punto di vista dei valori di emissione che da quello delle prescrizioni applicabili, almeno fino a che non si dovessero superare le soglie di consumo di cui all'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 (ipotesi improbabile vista la dimensione stessa dello stabilimento).

Ai fini della presente relazione, quindi, rileva esclusivamente il fatto che nel processo di produzione possono originarsi emissioni di sostanze organiche sotto forma di vapori ed emissioni di sostanze organiche ed inorganiche sotto forma di polveri.

Sulla base delle materie prime utilizzate per la formulazione di rivestimenti, nell'emissione E1 possono essere presenti le seguenti sostanze:

- Polveri totali, di cui al punto 5 dell'allegato I;
- Composti organici sotto forma di vapori, di cui al punto 4, tabella D, classi II, III, IV e V dell'allegato I;

Emissioni convogliate in atmosfera.

Emissioni.

Nello stabilimento è presente un'emissione convogliata, denominata E1, derivante dalla captazione e

convogliamento delle postazioni di miscelazione delle materie prime (n. 4 miscelatori e n.2 dispersori).

Punto di emissione n.	Altezza emissione (m)	Portata (Nm ³ /h)	Lati camino (m)
E1	3.5	2.500	0,2 x 0,2

Impianto di abbattimento.

Filtro a tessuto.

Numero cartucce:	20
Superficie singola cartuccia ("m" ^2):	0.54
Superficie totale ("m" ^2):	11
Velocità di filtrazione ("m/sec."):	0.01
Tipo di tessuto:	Poliammide rinforzata con fibre di vetro
Grammatura (["gr/m"] ^2):	500
Metodo di pulizia:	Aria compressa ad impulsi in controcorrente

Emissioni diffuse.

Con riferimento all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006 si possono formulare le seguenti considerazioni:

- Emissioni di polveri: Tutti i prodotti polverulenti pervengono allo stabilimento confezionati in contenitori. L'unica possibile emissione di polveri è riconducibile quindi al carico dei miscelatori a cui però, come già descritto, sono associati due bracci aspiranti per la captazione delle polveri.
- Emissioni di SOV: Raccordi, valvolame e pompe utilizzati garantiscono un'efficace tenuta.

Limiti di emissione garantiti.

I controlli analitici annualmente eseguiti, in tutte le condizioni di funzionamento degli impianti l'emissione E1, hanno attestato il rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente autorizzazione, ovvero:

Polveri: 10 ["mg/Nm"] ^3

Percloroetilene: 20 ["mg/Nm"] ^3

Punto di prelievo.

Il condotto per lo scarico in atmosfera dell'emissione E1 è dotato di foro analitico, in un tratto del condotto a flusso non necessariamente laminare, ma idoneo al prelievo secondo le metodiche ufficiali.

L'accesso al punto di prelievo non può essere garantito con postazione fissa a norma di sicurezza.

Le verifiche periodiche annuali vengono eseguite con l'ausilio di scala a norma di sicurezza

PRESCRIZIONI

Di seguito sono riportate le prescrizioni che il COLORIFICIO RODOERO S.A.S. DI RODOERO BARBARA & C., relativamente allo stabilimento localizzato in Via Cantarena 108A, nel Comune di Arenzano (GE), ha l'obbligo di osservare.

Esse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale e segnatamente dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V del D. Lgs. 152/2006, a cui il presente documento è allegato.

1. Lo stoccaggio e la movimentazione delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da evitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Dovranno quindi essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali e tecnici necessari al contenimento delle emissioni diffuse. Qualora tali misure risultassero insufficienti a garantire il contenimento delle emissioni, l'azienda dovrà provvedere all'adozione di ulteriori sistemi di captazione e contenimento e, ove necessario, presentare all'Autorità competente la relativa proposta di modifica dell'assetto emissivo.

2. Le attività di miscelazione e/o dispersione dovranno essere effettuate con il sistema di captazione ed abbattimento afferente all'emissione E1 sempre regolarmente in funzione.
3. In caso di disservizio del sistema di captazione ed abbattimento le lavorazioni a monte dovranno essere immediatamente interrotte e non potranno riprendere fino al ripristino delle funzionalità.
4. La Ditta dovrà effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria su tutti gli impianti afferenti all'emissione E1 secondo quanto indicato nei manuali d'uso dei fornitori.
5. L'Azienda dovrà contenere le emissioni entro il seguente quadro dei limiti (riferiti a 0°C e 1013 hPa):

Emissione	Attività	Portata	Inquinanti	Limiti
E1	Miscelazione	2500 Nm ³ /h	Polveri	10 mg/Nm ³
			COV, Classe II, Tab. D	20 mg/Nm ³

6. Entro 90 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento dirigenziale l'azienda dovrà procedere a verifica analitica dell'emissione E1, consistente nella determinazione dei parametri di portata e dei rispettivi parametri inquinanti indicati al precedente punto 5), nelle condizioni più gravose di esercizio e secondo i seguenti metodi analitici indicati:

Manuale UNICHIM. n. 158-1988	Misure alle emissioni. Strategie di campionamento e criteri di valutazione.
Norma UNI EN ISO 16911-1 :2013	Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti. Parte 1: metodo di riferimento manuale.
Norma UNI EN 15259:2025	Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
Norma UNI EN 13649 :2015	Determinazione della concentrazione in massa dei COV
Norma UNI EN 13284-1 :2017	Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni

L'utilizzo di metodiche diverse da quelle sopra riportate dovrà essere preventivamente concordato con la Città Metropolitana di Genova

L'eventuale adeguamento dei condotti di emissione ai requisiti indicati dalla norma UNI EN 15259:2025 dovranno essere garantiti entro un anno dal rilascio del presente provvedimento. Nel caso in cui, alla data di collaudo, tali requisiti non fossero ancora soddisfatti l'azienda dovrà fornire una relazione che

garantisca la rappresentatività delle sezioni utilizzate nel campionamento eseguito.

7. Entro 60 giorni dall'esecuzione del campionamento di cui al precedente punto, l'Azienda dovrà inviare alla Città Metropolitana di Genova, ad ATS Liguria e al Comune di Arenzano le risultanze del collaudo analitico corredate da una relazione tecnica in cui si attesti la conformità dell'intervento realizzato a quello autorizzato o si forniscano motivazioni circa eventuali discrepanze.
8. Con cadenza annuale (01.01.- 31.12 di ogni anno) la Società dovrà sottoporre a verifica analitica l'emissione E1 per la determinazione della portata e dei parametri inquinanti già individuati al precedente punto 5) con le modalità di cui al precedente punto 6). Il collaudo analitico dell'emissione E1 potrà avere valenza di prima analisi periodica per l'anno di esecuzione.
9. Le risultanze delle verifiche, di cui al precedente punto 8), dovranno essere conservate presso lo stabilimento a partire dal 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del campionamento, a disposizione degli Enti di controllo e dovranno essere conservate per almeno 5 anni
10. L'Azienda dovrà essere dotata di un registro, a fogli numerati e non staccabili, preventivamente vistato dalla Città Metropolitana, su cui annotare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, le seguenti informazioni:
 - a) data e tipologia delle manutenzioni ordinarie e/o straordinarie effettuate sugli impianti di captazione convogliamento afferenti all'emissione E1;
 - b) date di effettuazione dei controlli analitici all'emissione E1;
 - c) consumi annuali di materie prime impiegati nel ciclo produttivo, suddivisi per tipologia;Il registro dovrà essere conservato per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione presso lo stabilimento e messo a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.
11. L'impresa deve conservare per almeno 5 anni le fatture di acquisto dei prodotti utilizzati.
12. Le schede di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati dovranno essere conservate presso lo stabilimento a disposizione di eventuali controlli da parte degli Enti preposti. Tali schede dovranno essere costantemente aggiornate all'ultima versione disponibile in conformità al Regolamento (UE) 2020/878 e a qualsiasi successiva normativa vigente.
13. Presso lo stabilimento dovrà essere sempre mantenuta copia della documentazione che ha determinato il rilascio del presente provvedimento dirigenziale ad eventuale disposizione degli enti di controllo.

Nel caso in cui l'Azienda proceda ad effettuare modifiche non sostanziali allo stabilimento, in quanto non apportanti variazioni quali-quantitative delle emissioni, dovrà preventivamente inviare la descrizione degli interventi alla Città Metropolitana di Genova ed al Comune di Genova.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Autorizzazioni ambientali complesse, rifiuti transfrontalieri e oli minerali

Oggetto: COLORIFICIO RODOERO S.A.S. DI RODOERO BARBARA & C., VIA CANTARENA 108A, ARENZANO (GE). AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 RELATIVA AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA ED ACUSTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 400,00 EURO.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	3010002	0	3003771	+	400,00					181	2026		
Note: REVERSALE N. 9926/2026													
TOTALE ENTRATE:				+	400,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 17/09/2026

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(PATRIZIA LEONCINO)
con firma digitale**